



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA N. 95 DEL 27/12/2019

OGGETTO: MISURE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN OCCASIONE DI CAPODANNO - DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI O ARTEFICI ESPLODENTI PARTICOLARMENTE RUMOROSI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno e nelle giornate precedenti e seguenti si possono verificare episodi di disturbo e turbativa alla quiete delle persone ed il danneggiamento a cose mediante lo sparo di petardi e simili artifici esplodenti;

Rilevata altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori fortemente molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Dato atto che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con ulteriori gravi pericoli per la sicurezza della circolazione stradale;

Vista la necessità di garantire che le eventuali manifestazioni, programmate e spontanee, si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Dato atto che per "incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Atteso che l'Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, facendo tuttavia salve le manifestazioni autorizzate per le quali viene rilasciata apposita licenza ex art. 57 del T.U.LL.P.S;

Visti:

- l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, informandone preventivamente il Prefetto;

- il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza;
- l'art. 7 bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro;

Visti, altresì:

- l'art. 703 del Codice Penale che punisce chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose;
- l'art. 57 del TULPS;
- il D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58, Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici,

ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio

IL DIVIETO

su tutto il territorio comunale, nei giorni 30-31 dicembre 2019 e 1- 2 gennaio 2020, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche, di usare nei luoghi pubblici oppure aperti al pubblico materiale esplodente, far esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti e fortemente rumorosi; il divieto è esteso anche ai luoghi privati siti all'interno dei centri abitati e nelle adiacenze delle carreggiate stradali, marciapiedi, aree verdi e viali alberati;

RACCOMANDA

- agli organizzatori delle manifestazioni pirotecniche debitamente autorizzate nel corso dell'anno, di garantire una preventiva informazione sull'impiego di materiale pirotecnico durante l'evento in modo da prevenire ripercussioni dannose per persone ed animali. In particolare per le iniziative di minor rilevanza e poco conosciute, eventi privati o similari (comunque debitamente autorizzate) che utilizzino prodotti pirotecnici rumorosi, di avvisare preventivamente ed in modo capillare la popolazione e i cittadini contermini della zona di svolgimento attraverso volantinaggi nelle buchette della posta, affissioni di manifesti nelle modalità autorizzate e social network.
- ai proprietari di animali, comunque di attuare misure preventive di protezione verso i propri animali domestici, come ad esempio:
 - quando possibile non lasciare i cani in completa solitudine e rimuovere tutti gli oggetti che potrebbero provocare ferite nel caso di urto dell'animale in preda alla paura.
 - evitare di lasciarli all'aperto in quanto la paura fa compiere loro gesti imprevedibili, il primo è la fuga;
 - non tenerli legati alla catena o con collari non adatti o addirittura non consentiti perché potrebbero strangolarsi;
 - non lasciare i cani sul balcone perché il rumore è maggiore e potrebbero gettarsi nel vuoto;
 - dotarli di tutti gli elementi identificativi possibili in caso siano lasciati in giardino o all'aperto;

- cercare di minimizzare l'effetto dei botti tenendo accese radio o tv, specie se gli animali sono soli;
- prestare attenzione anche agli animali eventualmente in gabbia e non tenerli sui balconi;
- nei casi di animali anziani, cardiopatici e/o particolarmente sensibili allo stress dei rumori rivolgersi con anticipo al veterinario.
- consultare comunque il veterinario in modo preventivo per ricevere consigli o cure adeguati.

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003 n. 116, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

La presente ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Gioia del Colle e sul sito internet istituzionale.

Il presente provvedimento viene inviato al Comando di Polizia Locale per i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza di quanto prescritto, e trasmessa alla Prefettura di Bari, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Tenenza della Guardia di Finanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

ricorso avanti al Prefetto di Bari entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa:

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DA ATTO

della preventiva comunicazione al Prefetto di Bari, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° co. dell'art.54 del T.U.E.L.

Dalla Residenza Municipale, 27 dicembre 2019

IL SINDACO
f.to Avv. Giovanni Mastrangelo